



## Decisione del 26 marzo 2026

comunicata il 26 marzo 2026

N. d'incarto	SBK 26 41
Istanza	Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione	Moses, presidente
Parti	<b>A.</b> _____ reclamante patrocinata dall'avv. Luca Binzoni BAB Legal SA, Via Nassa 29, 6901 Lugano  contro  <b>B.</b> _____ resistente
Oggetto	dichiarazione di fallimento
Atto impugnato	decisione del Tribunale regionale Moesa del 4 marzo 2026 (n. d'incarto 335-2026-72)

### **Ritenuto in fatto:**

A. Nell'ambito dell'esecuzione n. Z.1. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) la B. \_\_\_\_\_ ha chiesto al Tribunale regionale Moesa di decretare il fallimento della società A. \_\_\_\_\_ per il mancato pagamento di CHF 332.85 oltre a interessi e spese.

B. All'udienza di dibattimento del 4 marzo 2026 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 4 marzo 2026 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha quindi dichiarato il fallimento della A. \_\_\_\_\_ a far tempo dalle ore 11:00 del medesimo giorno, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di CHF 200.00.

D. Avverso tale decisione, in data 13 marzo 2026, la A. \_\_\_\_\_ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la revoca del fallimento.

E. In data 19 marzo 2026 è stato parzialmente concesso al reclamo l'effetto sospensivo.

F. La B. \_\_\_\_\_ ha rinunciato a presentare osservazioni.

### **Considerando in diritto:**

1. La decisione impugnata – pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). Questa statuisce a giudice unico (art. 6 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> LACPC).

2.1 In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovvero sia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A\_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2). Per farlo, egli

deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A\_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A\_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A\_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati adottati dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A\_181/2018 del 30 aprile 2018 consid. 3.1).

2.2 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolubilità (sentenza del Tribunale federale 5A\_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A\_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2).

2.3 L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolubilità può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolubilità (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20<sup>a</sup> ed. 2020, art. 174 n. 23; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3<sup>a</sup> ed. 2021, art. 174 n. 26b).

2.4 Il requisito di cui all'art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF è adempiuto, avendo la reclamante comprovato il pagamento del debito, interessi e spese compresi (act. B.10).

2.5 Quanto al requisito della solvibilità, si osserva che la reclamante dispone di un conto bancario, il cui saldo ammonta a CHF 2'580.16 (act. A.1 pag. 3, act. B.6) e sostiene di dover incassare a breve termine un importo di CHF 18'879.00 relativo a lavori già fatturati (act. A.1 pag. 6). Le fatture alle quali la reclamante si riferisce sono state emesse tra dicembre 2024 e maggio 2025 (act. B.7). Il fatto che le stesse a oggi non siano state pagate mette in serio dubbio la solvibilità dei rispettivi debitori. L'importo di CHF 18'879.00 non è di conseguenza immediatamente e concretamente disponibile e non costituisce un mezzo liquido ai sensi della giurisprudenza precitata. Unico mezzo liquido a disposizione della reclamante è quindi il saldo del conto bancario pari a CHF 2'580.16. A tale attivo si contrappongono – secondo il bilancio al 31 dicembre 2025 – debiti verso assicurazioni sociali di CHF 4'775.76 e per imposte di CHF 2'256.94 (act. B.8). La reclamante ritiene che queste posizioni siano "minime" e che le medesime "verranno regolarmente saldate" (act. A.1, pag. 5 seg.). Minimo è però anche l'utile d'esercizio della reclamante. Questo era di CHF 5'473.00 nel 2024 ed è sceso a CHF 2'952.00 nel 2025 (act. B.8). Ammesso che la reclamante riesca a generare un utile di CHF 2'952.00 anche in futuro, sarebbero necessari almeno 2 anni e 4 mesi per saldare i suoi debiti. Essa non è quindi in grado di estinguere i suoi debiti entro un termine ragionevole. Nulla muta a ciò il fatto che la reclamante sostenga che vi siano lavori in corso o imminenti per un importo stimabile di CHF 120'000.00 (act. A.1 pag. 3). La solvibilità non può infatti essere resa verosimile sulla base di potenziali ricavi futuri; del resto anche i ricavi negli anni 2024 e 2025 erano di grandezza analoga (CHF 167'395.30 nel 2024 e CHF 106'599.31 nel 2025) e non hanno permesso alla reclamante di generare un utile significativo.

L'illiquidità della reclamante non è neppure solo passeggera, dal momento che essa è stata confrontata sin dal 2022 con nove procedure esecutive, anche per importi irrisori (CHF 80.00 [esecuzione n. 20232620], CHF 405.00 [esecuzione n. 20260477]; act. B.4). Aggiungasi che il saldo del conto bancario è positivo unicamente grazie a un versamento di CHF 3'000.00 da parte dei soci della società avvenuto in data 6 marzo 2026 (act. B.6) e che gli stessi hanno già concesso in passato simili finanziamenti alla società per un importo complessivo di CHF 65'548.22, aumentando al contempo i passivi contabilizzati nel conto "correntista / azionista" (act. B.5).

3. La reclamante non ha reso verosimile la sua solvibilità. Il fallimento non può di conseguenza essere annullato a norma dell'art. 174 cpv. 2 LEF e il reclamo deve essere respinto.

4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da lei versato. Non si assegnano ripetibili.

## **Il Tribunale d'appello pronuncia:**

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A.\_\_\_\_\_ e compensata con l'anticipo delle spese dello stesso importo da lei versato.
3. Non si assegnano spese ripetibili per la procedura di reclamo.
4. [Rimedi giuridici]
5. [Comunicazioni]